

Delibera n. 84/2019
(Roma, 21 marzo 2019)

Il Consiglio Federale,

VISTO l'art. 28 dello Statuto Federale;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

VISTA la delibera del Consiglio Federale n. 178 del 25 ottobre 2018 con cui il Consiglio Federale ha deliberato di indire una indagine di mercato volta all'individuazione di operatori economici, nel numero massimo di 15, interessati a partecipare ad una procedura negoziata" ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e Linee Guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 01.01.2019 al 31.12.2021;

CONSIDERATO che la detta indagine di mercato prodromica si è conclusa soltanto in data 11.12.2018;

CONSIDERATO che, pertanto, con delibera n.230 del 22 dicembre 2018 il Consiglio Federale, in considerazione dell'intervenuto mancato avvio della procedura, autorizzava la proroga tecnica del contratto di brokeraggio assicurativo già in essere con la WeBrokers s.r.l. fino al 30.03.2019 e di procrastinare la data di decorrenza del contratto di brokeraggio assicurativo di cui all'indetta procedura negoziata a decorrere dal 31.03.2019;

DATO ATTO che in data 4.01.2019, la Federazione ha avviato la procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 inviando agli operatori economici interessati le lettere di invito alla procedura;

CONSIDERATO che in data 21.01.2019, è scaduto il termine per la presentazione delle offerte;

PRESO ATTO che, con delibera n. 16 del 26.01.2019, il Consiglio Federale ha nominato la Commissione giudicatrice;

CONSIDERATO che, alla data della presente deliberazione, la Commissione giudicatrice non è ancora pervenuta alla formulazione di una proposta di aggiudicazione, in considerazione della consistente documentazione prodotta dagli operatori economici, nonché della necessità di far ricorso allo strumento del soccorso istruttorio nell'interesse di 7 di essi;

PRESO ATTO che le sopraindicate intervenute esigenze procedurali non consentono di rispettare il termine del 30 marzo 2019, individuato – giusta delibera n.230 del 22 dicembre 2018 – quale data di nuova decorrenza dell'affidamento di cui alla procedura indetta;

CONSIDERATO che, pertanto, si rende necessario procedere ad una ulteriore proroga sia del contratto di brokeraggio attualmente in essere, sia del termine di decorrenza del nuovo affidamento;

CONSIDERATO preminente l'interesse pubblico alla continuità nell'erogazione del servizio di brokeraggio assicurativo al fine di assicurare adeguata assistenza in caso di sinistri, nelle more della conclusione della procedura di gara;

TENUTO CONTO che il premio assicurativo viene pagato dalla Federazione anticipatamente ogni trimestre e che il subentrante broker dovrà gestire trimestralmente anche eventuali sinistri, risulterebbe complicato un affidamento per un periodo inferiore.

VALUTATO congruo stabilire un termine contrattuale massimo fino al 30 giugno 2019 al fine di non provocare complicazioni in ordine alla gestione dei sinistri o di ordine provvigionale;

PRESO ATTO che l'operatore We Brokers s.r.l., si è dichiarato disponibile ad applicare gli stessi termini e condizioni del vigente contratto, al fine di garantire la continuità del servizio in attesa del completamento della nuova procedura di gara avviata;

VISTI i principi di economicità, efficacia ed efficienza che costituiscono corollario del canone di buon andamento dell'azione amministrativa (consacrato dall'art. 97 Cost. e ripreso all'art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016), che impongono alla P.A. il conseguimento degli obiettivi legislativamente prefissati con il minor dispendio di mezzi, anche in ossequio al principio di semplificazione dei procedimenti amministrativi;

RITENUTO in coerenza con quanto sopra esposto, di stipulare un contratto alle stesse condizioni economiche e tecniche del vigente contratto, per il tempo strettamente necessario per il completamento della procedura negoziata;

VISTO l'art. 13 della Lettera di invito a mente del quale *“L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante”*, nonché l'art. 10 della medesima Lettera che fissa al medesimo termine anche la validità della fideiussione richiesta e che, pertanto, sino alla data individuata gli operatori economici rimarranno ancorati alle rispettive offerte;

CONSIDERATO che sia la giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis sentenza sez.V del 8.7.2008 n. 3391; sentenza sez. V del 11.5.2009 n. 2882, sentenza sez.VI del 16.2.2010 n. 850, sentenza sez. III del 5.7.2013 n. 3580) che l'ANAC (deliberazione n. 1 del 29.1.2014; comunicato del 4.11.2015, Parere n. AG 33/13, AG 32/2015 AP) hanno ritenuto che le Pubbliche Amministrazioni possano ricorrere all'istituto della cd. “proroga tecnica” del contratto in via del tutto eccezionale e per un periodo di tempo strettamente necessario per consentire l'individuazione del nuovo contraente, in ragione del principio costituzionale di continuità dell'azione amministrativa;

d e l i b e r a

- **di procrastinare** la data di decorrenza dell'affidamento di brokeraggio assicurativo di cui all'indetta procedura negoziata a decorrere dal 01.07.2019;
- **di autorizzare la proroga tecnica** del contratto di brokeraggio assicurativo attualmente in essere con la WeBrokers s.r.l. fino al 30.06.2019;
- **di dare adeguata pubblicità** alla presente delibera a norma dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016.

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all'unanimità.

